REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 4 DEL 27/01/2011

Codice DB1413

D.D. 2 dicembre 2010, n. 3316

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 99/10 relativa ad una servitu' di posa in subalveo di una condotta forzata e posa di un cavo elettrico sulla passerella pedonale esistente, in attraversamento del torrente Loranco in Comune di Antrona Schieranco (VB). Richiedente: Ditta Basikdue con sede in Fraz. Materassi - Bonvicino (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- 1. *Di autorizzare*, ai soli fini idraulici, la Ditta Basikdue, con sede in Fraz. Materassi Bonvicino (CN) -, a mantenere in essere le opere relative alla posa di una condotta forzata in subalveo e la posa di un cavo elettrico graffato alla passerella pedonale esistente facenti parte dell'impianto idroelettrico "Scimariva", in attraversamento del Torrente Loranco in Comune di Antrona Schieranco (VB), così come descritte negli elaborati tecnici redatti dal Dott. Arch. Andrea Brusa, Dott. Ing. Marco Brusa e dal Geom. Mauro Vicario, con Studio Tecnico in Domodossola (VB) C.so del Popolo n. 24, e allegati all'istanza che si restituiscono ai Richiedenti vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:
- nessuna variazione all'opera esistente potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- 2. *Il presente provvedimento* costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente Giovanni Ercole